

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONI VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI**

## **Art. 1 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

E' istituito in Orgiano, con esercizio diretto in economia, il pubblico servizio di illuminazione elettrica delle sepolture, cappelline, monumenti e loculi nei cimiteri comunale.

Il servizio di illuminazione viene fornito in via continuativa tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro. I privati restano comunque liberi di non aderire al servizio.

Il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, ove ciò si renda necessario per la realizzazione di interventi di riparazione dell'impianto, senza preavviso alcuno nei confronti degli utenti; tali interruzioni non danno luogo a risarcimento di sorta, purché la sospensione non perduri oltre trenta giorni. In caso di segnalazione di guasto da parte dell'utente, il Comune è tenuto ad intervenire entro i successivi trenta giorni.

Agli utenti è vietato cambiare lampadine, modificare o manomettere gli impianti ed alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'energia elettrica fornita. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni eventualmente arrecati, salva ogni altra azione civile e penale a loro carico.

## **Art. 2 – NUOVI ALLACCIAMENTI**

Ogni privato che desideri illuminare un tomba o sepoltura è tenuto a contribuire alla spesa per l'allacciamento con il pagamento di una quota fissa, da versare *una tantum* al Comune.

Detta quota viene stabilita in € 13,00 (diconsi euro tredici) IVA compresa per allacciamento. In tale quota è ricompresa la fornitura di cavo, fili, lampadine e ogni altro materiale elettrico, con l'esclusione del fanale che dovrà essere acquistato e installato a cura dell'utente.

I soli lavori speciali per le cappelline private o monumenti saranno eseguiti dietro preventivo del Comune.

Il Comune provvede all'allacciamento entro due mesi dalla richiesta e al momento della richiesta dell'allacciamento stipula a mezzo del competente Responsabile di Servizio il relativo contratto, in forma di scrittura privata, con il nuovo utente.

I rapporti contrattuali con gli utenti hanno durata annuale e sono soggetti a rinnovo tacito al termine di ciascun anno, salvo disdetta da effettuarsi a cura dell'utente due mesi prima della scadenza.

## **Art. 3 – CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI**

Oltre alla quota fissa di cui al precedente art. 2, da versare *una tantum* per l'allacciamento, gli utenti sono tenuti a corrispondere al Comune un canone annuale di € 14,00 (diconsi euro quattordici) IVA compresa, comprensivo dei costi di consumo di energia elettrica, manutenzione, eventuale cambio della lampadina ed oneri vari.

Nel caso di allacciamento in corso d'anno oppure nel caso di sospensione di erogazione del servizio oltre trenta giorni dall'avvenuta segnalazione del guasto, il calcolo del canone annuale sarà rapportato ai dodicesimi di erogazione del servizio.

Si stabilisce in euro 5,00 (diconsi euro cinque) IVA compresa il canone annuo minimo da riscuotere.

Nel caso in cui un'unica lampada votiva sia al servizio di più loculi, il canone per ciascun loculo sarà ridotto del 50% (cinquanta per cento), e nel caso in cui un concessionario sia titolare di due o più loculi serviti dalla medesima lampada l'importo da addebitare a suo carico non potrà superare l'importo intero dovuto per una lampada (euro 14,00 IVA compresa).

Il pagamento del canone annuale deve essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino che verrà recapitato a cura del competente ufficio entro la scadenza indicata sullo stesso. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Comune trasmette all'interessato una diffida scritta, con l'assegnazione di un nuovo termine perentorio di trenta giorni; nell'eventualità di inutile scadenza di tale termine, verrà sospesa, senz'altro avviso, l'erogazione di energia elettrica, con conseguente taglio dei fili, senza alcun diritto dell'utente ad indennizzi di sorta. In questa ipotesi il servizio potrà essere

ripristinato solo a seguito del previo pagamento dei canoni arretrati e della quota fissa di allacciamento.

Il canone di cui al presente articolo è soggetto ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale – ai fini dell’approvazione del bilancio di esercizio di riferimento – sulla base dell’eventuale variazione dei costi dell’energia elettrica, del materiale e del personale.

Non si darà luogo all’emissione del bollettino per la riscossione quanto l’importo imponibile è inferiore a € 5,00 IVA compresa .